



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Lombardia

**PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016 NONCHE’ DEI MODELLI DIGITALI ESEGUITI IN MODALITÀ BIM E DIAGNOSI ENERGETICA, DA EFFETTUARSI SUL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO.
CUP: G42G19000190005 CIG 8443857B38**

FAQ

QUESITO 1

In considerazione della possibilità di partecipare in Raggruppamento temporaneo alla presente procedura si chiede di chiarire se i requisiti in capo ad ogni soggetto raggruppando debbano essere coerenti a quanto riportato all’art. 7.4 che indica:

“Il requisito di accreditamento come Organismo di ispezione tipo A o tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 per l’attività di verifica di cui al punto 7.1 lett.c) deve essere posseduto da ciascun operatore economico incaricato dell’esecuzione della prestazione principale.”

Oppure quanto sopra indicato è da considerarsi refuso tenuto conto di quanto evidenziato all’art. 5 relativamente all’espletamento della prestazione secondaria, come di seguito riportato:

“Inoltre, tenuto conto che l’attività di verifica dei Modelli BIM presenta peculiarità sue proprie rispetto alla verifica preventiva del progetto prevista ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/20163 e ferme le prescrizioni di cui sopra, resta inteso che limitatamente alla sola attività di Supporto al RUP per la verifica del processo e dei modelli BIM è ammessa la partecipazione di soggetti di cui all’art. 46 del Codice“

RISCONTRO 1

Si precisa che non si tratta di un refuso ma il requisito è richiesto per la prestazione principale (verifica del PFTE) e non per quella secondaria (Supporto al RUP per la verifica del processo e dei modelli BIM) come riportato negli allegati;

QUESITO 2

Per i servizi di supporto al RUP, di cui fa parte la verifica del progetto, l’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) al comma 10 del D. Lgs. 50/2016 specifica che “il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.”

Ciò viene confermato anche nelle Linee Guida n. 1 di ANAC, che, al paragrafo 4.1 prevedono che “la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti



anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva".

RISCONTRO 2

Si comunica che, come anche previsto dall'art.93 c.10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento, non è prevista la presentazione della cauzione provvisoria".

Verrà esposto un comunicato nel portale Consip nella sezione relativa alla presente procedura di gara, con indicazione in tal senso.

QUESITO 3

Si chiede di poter ricevere link della documentazione progettuale e nominativi dei progettisti incaricati.

RISCONTRO 3

Si comunica che al seguente link è possibile acquisire la documentazione richiesta:

<https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Affidamento-del-servizio-di-verifica-della-vulnerabilita-sismica-per-il-Palazzo-di-Giustizia-di-Milano>

QUESITO 4

Con riferimento alla figura del "professionista in possesso dell'abilitazione per la sicurezza di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008" della struttura operativa minima richiesta, si chiede conferma della possibilità di inserire, quale Esperto in Coordinamento della Sicurezza nei Cantieri ai sensi del D.Lgs 81/2008, un professionista avente competenza attestata da esperienza ultraventennale in possesso di laurea magistrale (cinque anni) in Architettura non abilitato e non iscritto all'ordine professionale. Detto professionista ai sensi e per gli effetti della legge 4 del 14 gennaio 2013, è abilitato quale Coordinatore della Sicurezza (per il progetto e in fase di esecuzione) fin dall'anno 1996 ed in regola con gli aggiornamenti periodici previsti ai sensi dell'Allegato XIV del D.Lgs 81/2008.

RISCONTRO 4

Si riscontra il quesito precisando che il professionista specializzato in sicurezza, laureato in architettura non iscritto agli albi e non abilitato, deve essere in possesso dell'abilitazione CSP-CSE ed in regola con gli aggiornamenti previsti.